

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2564

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detrazioni ai fini IRPEF delle spese sostenute per la sicurezza

Presentata il 22 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estendersi del fenomeno della delinquenza sta costringendo un sempre più cospicuo numero di cittadini a provvedere alla propria sicurezza personale e alla difesa delle loro case. Soprattutto la micro-criminalità è l'incubo dei cittadini soggetti a scippi e rapine nelle loro abitazioni con gravi danneggiamenti e sottrazione degli oggetti personali, a cui spesso si è legati non per il loro valore ma per i ricordi che rappresentano ed il loro valore affettivo.

Quando questi sgradevoli eventi colpiscono famiglie non benestanti siamo in presenza di un fenomeno grave, che priva alcuni cittadini degli unici averi in loro possesso. Non si può sottovalutare il danno arrecato ai cittadini con bassi redditi, se in occasione di furti nelle abitazioni vengono danneggiati irrimediabilmente mobili o sottratti elettrodomestici.

E assurdo pensare che oggi non si possa vivere con quel minimo di tranquillità che una società evoluta e ben organizzata dovrebbe garantire. Inoltre, il problema della criminalità è in continua crescita negli ultimi tempi anche a causa del fenomeno di una immigrazione in Italia, che lo Stato non riesce a regolare e a controllare. Inoltre, non bisogna sottovalutare la crescente povertà e l'accentuarsi della disoccupazione nel nostro Paese, che inducono gli indigenti ad accrescere la schiera della microcriminalità.

Allo Stato è demandata la tutela dell'ordine pubblico; ma, pur disponendo di risorse e mezzi, non riesce a contenere il fenomeno, costringendo i cittadini ad adottare a carico del proprio bilancio familiare sistemi di sicurezza quali: polizze assicurative, sistemi elettronici di antifurto, portoni blindati, inferriate, armi

per difesa personale, animali da guardia, guardie del corpo o istituti di vigilanza.

Ci si chiede quanto spenda lo Stato in sicurezza e quanto debbano comunque spendere i cittadini per un servizio che non funziona; riteniamo, pertanto, opportuno con legge rendere deducibili dal reddito delle persone fisiche le spese documentate sostenute per la sicurezza personale, e detraibili dall'imposta lorda le spese di assicurazione, per agevolare chiunque abbia necessità di sostenerle.

Ci sembra in tal modo di compensare le maggiori spese sostenute dai cittadini a causa dell'inefficienza dei servizi di pubblica sicurezza dello Stato.

E conseguenziale che l'onere finanziario per lo Stato sarà tanto maggiore quanto più il servizio di sicurezza non funzionerà per i prossimi anni. Allorché il cittadino potrà vivere in un Paese realmente sicuro non sarà costretto a ricorrere all'acquisto di dispositivi di sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per la sicurezza personale e per la sicurezza di beni immobili »;

b) all'articolo 13-*bis*, alla lettera f), primo periodo, dopo le parole: « della vita quotidiana, » sono inserite le seguenti: « i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione, anche se non principale, ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua tutti i dispositivi di sicurezza accessibili sul mercato, includendo sia dispositivi meccanici, sia dispositivi elettrici ed elettronici, nonché l'utilizzo di animali addestrati e guardie del corpo che rientrano fra le spese deducibili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Il decreto deve contenere altresì i requisiti che deve possedere la documentazione delle spese per la sicurezza effettuate.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

